

### CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

### XI LEGISLATURA

96<sup>a</sup> Seduta pubblica – Martedì 2 maggio 2023

Deliberazione legislativa n. 8

OGGETTO:

DISEGNO DI LEGGE RELATIVO A "MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 15 DICEMBRE 1982, N. 55 "NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA

SOCIALE"".

(Progetto di legge n. 194)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

VISTO il disegno di legge relativo a "Modifiche alla legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 "Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale"" (deliberazione della Giunta regionale n. 8/DDL del 29 marzo 2023);

UDITA la relazione della Quinta Commissione consiliare, relatore il consigliere *Tomas PICCININI*, nel testo che segue:

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la proposta in esame è riconducibile alla materia di assistenza sociale, la quale rientra tra le materie assegnate, ai sensi dell'art. 117, comma quarto, della Costituzione, alla potestà legislativa esclusiva delle regioni. L'art. 25, comma 2, della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 "Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale", trasferisce in proprietà ai Comuni una serie di beni immobili provenienti dalla soppressa Opera Nazionale pensionati d'Italia e trasferiti alla Regione con DPR n. 616/1977. La norma assoggetta tali immobili al vincolo di destinazione a servizi di assistenza sociale. Tra i suddetti beni sono compresi tre fabbricati, ciascuno individuato come "immobile ex Onpi", rispettivamente di proprietà del Comune di Bassano del Grappa, del Comune di Verona e del Comune di Rovigo.

Con la proposta in esame si intende attribuire alla Giunta regionale la possibilità di autorizzare, in presenza di comprovati motivi di interesse pubblico e previa valutazione del livello di assistenza sociale presente sul territorio, eventuali deroghe al vincolo di destinazione nei confronti dei beni ex O.N.P.I. di cui sopra.

In questo modo si permetterà ai Comuni coinvolti di sfruttare al meglio il proprio patrimonio e, in particolare, gli immobili de quibus, consentendo loro di ampliarne le potenziali destinazioni e, conseguentemente, di individuare le modalità di utilizzo maggiormente idonee a soddisfare le peculiari esigenze del territorio e della popolazione locale. Infatti, il riconoscimento alla Giunta regionale della facoltà di derogare, a determinate condizioni, al vincolo di destinazione de quo, consentirà ai

Comuni di orientare la gestione dei fabbricati in considerazione dei continui mutamenti della realtà sociale, dei nuovi bisogni che di volta in volta ne conseguono e dei rispettivi servizi richiesti dal contesto sociale locale, sia che si tratti di servizi di carattere socio-assistenziale, sia che si tratti di servizi di altra natura.

In questo senso, se, da un lato, il presente intervento normativo avrà l'effetto di agevolare i tre comuni coinvolti (Comune di Bassano del Grappa, Comune di Verona e Comune di Rovigo) nell'organizzazione e nella gestione dei servizi di propria competenza, efficientando maggiormente l'utilizzo delle risorse disponibili (patrimonio immobiliare), dall'altro, proprio tale efficientamento comporterà un più alto grado di soddisfacimento delle richieste della popolazione locale, rendendo possibile una maggior aderenza tra la richiesta di soluzioni di servizio da parte dei cittadini e l'offerta delle stesse operata dalle amministrazioni comunali.

La possibilità di derogare al vincolo di destinazione a servizi di assistenza sociale riconosciuta in capo alla Giunta regionale è subordinata all'accertamento della sussistenza di comprovati motivi di interesse pubblico, in presenza dei quali la Giunta può autorizzare la deroga. In questo modo viene comunque garantito un utilizzo degli immobili de quibus rivolto alla pubblica utilità.

Infine, la norma subordina la facoltà di deroga al vincolo di destinazione alla previa valutazione, da parte della Giunta regionale, del livello di assistenza sociale presente sul territorio. Tale presupposto, il quale deve intendersi cumulativo, e non alternativo, al requisito della sussistenza di comprovati motivi di interesse pubblico a giustificazione della deroga, preclude di pregiudicare la regolare erogazione dei servizi assistenziali nel territorio, assicurando una destinazione dell'immobile che, in ogni caso, tenga conto della valutazione dei livelli di assistenza sociale.

La scheda di analisi economico finanziaria redatta dalla competente struttura di Giunta regionale è stata trasmessa in data 04 aprile 2023.

La scheda di inquadramento normativo, predisposta dal Servizio Affari giuridici e legislativi, è pervenuta il 11 aprile 2023.

Il Consiglio delle Autonomie Locali ha espresso parere favorevole in data 17 aprile 2023.

La Prima commissione consiliare ha espresso parere favorevole in data 19 aprile 2023 allegando le note di lettura e ricognizione degli impatti economico finanziari redatte dal Servizio Attività e rapporti istituzionali.

La Quinta commissione consiliare nella seduta del 20 aprile 2023 ha licenziato all'unanimità il progetto di legge in oggetto.

Hanno espresso voto favorevole: il presidente Brescacin (con delega del consigliere Zecchinato) e i consiglieri Michieletto (con delega del consigliere Bisaglia), Vianello (con delega del consigliere Maino) (Zaia Presidente), Cecchetto, Finco, Pan, Rigo (Liga Veneta per Salvini Premier), Bigon, Zottis (Partito Democratico Veneto), Pavanetto, Razzolini (Fratelli d'Italia - Giorgia Meloni), Venturini (Forza Italia - Berlusconi - Autonomia per il Veneto), Piccinini (Veneta Autonomia), Barbisan (Gruppo Misto) e Baldin (Movimento 5 Stelle).";

ESAMINA e VOTA, articolo per articolo, il disegno di legge composto di n. 3 articoli;

PRESO ATTO che la votazione ha dato, per tutti i n. 3 articoli, il seguente risultato:

Assegnati	n.	51
Presenti-votanti	n.	34
Voti favorevoli	n.	34

# IL CONSIGLIO REGIONALE

APPROVA quindi la legge nel suo complesso nel testo che segue:

# MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 15 DICEMBRE 1982, N. 55 "NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE"

# Art. 1 - Modifica all'articolo 25 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 "Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale".

1. Dopo il primo comma dell'articolo 25 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 "Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale" come modificata dall'articolo 2 della legge regionale 19 marzo 1985, n. 27 "Modifiche e integrazioni della legge regionale 15 dicembre 1982 "Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale" e dall'articolo 22 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 30, "Provvedimento generale di rifinanziamento di leggi regionali in diversi settori di intervento assunto in coincidenza dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1985" è aggiunto il seguente:

"I bis. Eventuali deroghe al vincolo di destinazione nei confronti dei beni ex Opera Nazionale Pensionati d'Italia (O.N.P.I.) di cui al presente articolo possono essere autorizzate dalla Giunta regionale per comprovati motivi di interesse pubblico e previa valutazione del livello di assistenza sociale presente sul territorio.".

### Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

### Art. 3 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Assegnati n. 51 Presenti-votanti n. 35 Voti favorevoli n. 35

**IL PRESIDENTE** f.to Roberto Ciambetti

IL CONSIGLIERE-SEGRETARIO

f.to Erika Baldin

# INDICE

Art. 1 - Modifica all'articolo 25 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 "Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale"4
55 "Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale"
55 Profile per rescretzio delle funzioni in materia di assistenza sociale
Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.
Art. 3 - Entrata in vigore